



Cremona

COMUNE
DI CREMONA

REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

Deliberazioni di approvazione ed eventuali successive modifiche

Consiglio Comunale n. 136/67490 del 10.12.98	Approvazione del regolamento
Consiglio Comunale n. 6/6267 del 10.02.2000	Approvazione delle modifiche (inserim. Art. 13)
Consiglio Comunale n. 19 del 27/03/06	Approvazione delle modifiche(inserim. art. 10bis)
Consiglio Comunale n. 3 del 26/02/08	Approvazione delle modifiche(artt. 11-13)
Consiglio Comunale n. 10 del 02/03/09	Approvazione delle modifiche(artt. 10 bis)
Consiglio Comunale n. 18 del 18/04/2016	Approvazione delle modifiche(art. 10 bis)
Consiglio Comunale n. 9 del 11/03/2020	Approvazione delle modifiche(art. 10 bis)
Consiglio Comunale n. 60 del 30/11/2020	Approvazione delle modifiche (Introduzione art. 10 ter)

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 - Definizione delle entrate
- Art. 3 - Regolamentazione e disciplina delle entrate
- Art. 4 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi
- Art. 5 - Forme di gestione delle entrate
- Art. 6 - Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni
- Art. 7 - Autotutela
- Art. 8 - Accertamento con adesione
- Art. 9 - Soggetti responsabili delle entrate
- Art. 10 - Riscossione ordinaria e volontaria
- Art. 10 bis - Dilazione di pagamento
- Art. 10 ter - Dilazione di pagamento in regime di emergenza sanitaria Covid-19
- Art. 11 - Riscossione coattiva
- Art. 12 - Sanzioni
- Art. 13 - Interessi applicabili
- Art. 14 - Attività di verifica e di controllo
- Art. 15 - Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali
- Art. 16 - Attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali
- Art. 17 - Tutela giudiziaria
- Art. 18 - Disposizioni finali e transitorie
- Art. 19 - Entrata in vigore

Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento

Il presente regolamento è adottato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle leggi 142 e 241 del 1990, al decreto legislativo 77 del 1995, alla legge 127 del 1997 ed al decreto legislativo 446 del 1997.

La disciplina regolamentare ha lo scopo di:

- ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini;
- ottimizzare l'attività amministrativa dell'Ente Locale in ottemperanza ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;
- disciplinare, semplificando e razionalizzando, i procedimenti di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso, di determinazione e applicazione delle sanzioni, competenze degli uffici e la forma di gestione;
- individuare le entrate, le competenze e le responsabilità in ordine alla gestione delle entrate stesse in osservanza alle disposizioni contenute nello statuto del Comune e nel regolamento di contabilità;
 - individuare i principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi;
 - potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva dell'Ente Locale;
- attuare una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo.

Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.

Per quanto non previsto dal disposto regolamentare si applicano le leggi vigenti e, in particolare, per quanto concerne le norme tributarie si tiene riferimento alla specifica individuazione dei soggetti passivi, della base imponibile e della aliquota massima determinata per ogni singolo tributo.

Art. 2 Definizione delle entrate

Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

Costituiscono entrate di natura non tributaria tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali i canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, i corrispettivi e le tariffe e per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Le entrate comunali sono le seguenti:

- i tributi comunali;

- le entrate non tributarie, inclusi i canoni, gli affitti, proventi e relativi accessori;
- le entrate derivate dalla gestione dei servizi e, comunque, tutte le entrate del Comune ad eccezione di quelle derivate dai trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art. 3 Regolamentazione e disciplina delle entrate

Per ciascun tipo di entrata il Comune adotta, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Tale regolamento ha efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'approvazione.

I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Ove non venga adottato nei termini il regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Le entrate tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri per la determinazione della base imponibile, quando non specificamente indicati dalla legge, le modalità di verifica e di controllo delle posizioni contributive, i procedimenti per la emissione degli avvisi di liquidazione e di accertamento, le modalità per i versamenti, le disposizioni per la riscossione coattiva.

Le entrate non tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri per la determinazione dei canoni o dei corrispettivi anche in relazione ad una suddivisione del territorio comunale, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni, le procedure di versamento e di riscossione, nonché quelle per la riscossione coattiva.

Art. 4 Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi

Relativamente alle entrate tributarie di cui al precedente articolo, compete al Consiglio Comunale, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, la determinazione delle aliquote e delle tariffe in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.

I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.

Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in

conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata la copertura dei costi del Servizio cui si riferiscono.

In mancanza dell'atto deliberativo si ha riguardo al dettato normativo regolante le singole fattispecie di entrata.

Art. 5 Forme di gestione delle entrate

Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:

- a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 22, comma 3, lettera e), della legge 8 giugno 1990, n. 142, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 o ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

La forma di gestione prescelta per entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicata nel precedente comma 2 debbono risultare da apposita documentata relazione del Responsabile del Servizio entrata, contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

L'affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1, della legge 24 dicembre 1994, n. 724.

E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

Art. 6 Agevolazioni, riduzioni, esenzioni, ed esclusioni

In via generale, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata spetta al Consiglio Comunale, nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio della autonomia, la determinazione delle agevolazioni, delle riduzioni, delle esenzioni e delle esclusioni.

La determinazione delle agevolazioni, delle riduzioni, delle esenzioni e delle esclusioni è attuata in sede di adozione di ogni specifico regolamento.

Sono esenti dai tributi comunali le organizzazioni non lucrative di utilità sociale individuate all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Eventuali e successive modificazioni dei regolamenti, dovute ad una variazione della norma ovvero a diverse esigenze di politica amministrativa, saranno adottate nei termini per la approvazione del bilancio di previsione ed avranno efficacia secondo quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 7 Autotutela

In osservanza al principio di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza il Consiglio Comunale adotta il regolamento di autotutela per definire l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia alla imposizione, in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti anche in rapporto dei costi amministrativi connessi all'importo ritraibile dal tributo ovvero alla loro difesa.

Il Comune con provvedimento del Funzionario responsabile del Servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) D.Lgs. 446/97 può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) gradi di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il Funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

Art. 8 Accertamento con adesione

Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento delle entrate tributarie e di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il Consiglio Comunale, in base ai criteri enunciati dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché sui principi desumibili dall'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, adotta il regolamento recante le disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.

Art. 9 Soggetti responsabili delle entrate

Sono responsabili delle singole entrate i dirigenti ed i funzionari responsabili del servizio gestione entrate, cui sono state affidate dal piano esecutivo di gestione.

Spettano al responsabile delle entrate tutte le attività di progettazione, gestione e realizzazione per il conseguimento del risultato, ivi comprese quelle di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione, di liquidazione, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni.

Essi appongono il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate.

Il Dirigente del Servizio responsabile della singola entrata contesta il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria mediante comunicazione scritta.

La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, della indicazione del responsabile del procedimento, è resa nota al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.

Per le comunicazioni e gli avvisi attinenti ad obbligazioni tributarie il funzionario responsabile del tributo attua le procedure previste dalla legge e dai regolamenti attuativi.

Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 446/97 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e tutte le altre entrate i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art. 10 Riscossione ordinaria e volontaria

La riscossione delle entrate avviene secondo il disposto normativo del regolamento di contabilità del Comune deliberato ai sensi del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni.

I dirigenti e funzionari responsabili dei servizi appongono il visto di esecutorietà per i ruoli principali e suppletivi previsti per la riscossione delle entrate di loro competenza.

Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il versamento diretto, il versamento tramite c.c.p. e accrediti elettronici.

Art. 10 bis Dilazione di pagamento

Il Comune, tramite il responsabile della singola entrata, su richiesta del debitore, può concedere nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino ad un massimo di settantadue (72) rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno, nel rispetto delle seguenti regole.

Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nelle difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in situazioni di disagio personale e familiare come: lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione personale documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa; qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito nei confronti del Comune.

L'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari ad euro 100,00.

La ripartizione del pagamento delle somme dovute viene concessa nel rispetto dei seguenti limiti:

per importi da euro 100,01= fino ad euro 400,00=; fino a 6 rate mensili; per importi da euro 400,01= fino ad euro 1.000,00=; fino a 12 rate mensili; per importi da euro 1.000,01= fino ad euro 2.000,00=; fino a 20 rate mensili; per importi da euro 2.000,01= fino ad euro 4.000,00=; fino a 30 rate mensili; per importi da euro 4.000,01= fino ad euro 6.000,00=; fino a 36 rate mensili; per importi da euro 6.000,01= fino ad euro 10.000,00=; fino a 45 rate mensili; per importi superiori ad euro 10.000,00=; fino a 72 rate mensili.

In presenza di debitori che presentano una situazione economico patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, documentata da specifica relazione di un assistente sociale del Comune di Cremona e comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe al piano rate previsto dal presente articolo, rispettando il limite massimo di 72 rate mensili.

Non possono godere dei benefici di cui al presente articolo: coloro che siano morosi rispetto a precedenti rateazioni; coloro i quali al momento della presentazione della richiesta risultino soggetti a procedure esecutive e cautelari (es.: fermo amministrativo, pignoramento, ipoteche, etc.).

In caso di mancato pagamento, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il

debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Sulle somme oggetto di rateazione si applicano gli interessi al tasso legale vigente al momento del rilascio della concessione.

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

Art. 10 ter Dilazione di pagamento in regime di emergenza sanitaria Covid-19

A fronte dell'emergenza sanitaria Covid-19 e a valere sino al 31 dicembre 2021, la ripartizione del pagamento delle somme dovute con riferimento all'art.10 bis del presente regolamento è rimodulata nel rispetto dei seguenti limiti:

- per importi da € 100,01 a € 400,00; fino a 8 rate mensili (6 nel 10 bis);
- per importi da € 400,01 a € 1.000,00; fino a 18 rate mensili (12 nel 10 bis);
- per importi da € 1.000,01 a € 2.000,00; fino a 28 rate mensili (20 nel 10 bis);
- per importi da € 2.000,01 a € 4.000,00; fino a 40 rate mensili (30 nel 10 bis);
- per importi da € 4.000,01 a € 6.000,00; fino a 46 rate mensili (36 nel 10 bis);
- per importi da € 6.000,01 a € 10.000,00; fino a 60 rate mensili (45 nel 10 bis);
- per importi superiori a € 10.000,00; fino a 72 rate mensili (72 nel 10 bis).

Art. 11 Riscossione coattiva

La riscossione coattiva, se non altrove disposto, è attuata secondo il combinato disposto dei decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, e del 28 gennaio 1988, n. 43.

I regolamenti relativi alla gestione delle singole entrate possono prevedere la riscossione mediante ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Possono essere recuperati mediante ricorso al giudice ordinario i crediti derivanti dalle entrate patrimoniali, qualora il dirigente competente determini l'opportunità e/o la convenienza economica.

Compete al funzionario responsabile del tributo, o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 446/97, la formazione dei ruoli coattivi per le entrate per le quali lo specifico regolamento di gestione prevede la riscossione ai sensi del D.P.R. 602 del 1973; compete altresì al medesimo funzionario responsabile il visto di esecutorietà.

I ruoli vengono formati sulla base degli elenchi predisposti dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate ad esclusione dei ruoli per le violazioni al codice della strada di competenza della polizia municipale. Gli elenchi, corredati dalla documentazione ovvero dalla attestazione del dirigente che ne comprova il titolo per la riscossione, sono trasmessi al servizio gestione entrata ogni centoventi giorni e, comunque, almeno dodici mesi prima della prescrizione del credito.

La procedura prevista dal R.D. 639 del 1910 è di competenza del funzionario responsabile del tributo o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 446/97.

E' stabilito in € 10,33= il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme, comprensive di tributo, sanzioni ed interessi, non versate ed al rimborso da parte del Comune.

Art. 12 Sanzioni

Le sanzioni relative ad entrate tributarie sono previste dai D.Lgs. 471 - 472 e 473 del 23 dicembre 1997.

Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art. 9.

Art. 13 Interessi applicabili

Salva successiva contraria disposizione di legge, e salvo quanto disposto in materia dalla legge 8 maggio 1998, n. 146, gli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi comunali sono dovuti nelle stesse misure previste per le imposte erariali, anche relativamente ai periodi d'imposta ed ai rapporti tributari precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore della legge 13 maggio 1999, n. 133, e precisamente:

- per il periodo dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1 993: 4,5 per cento per ogni semestre compiuto;
- per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1 996: 3 per cento per ogni semestre compiuto;
- per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2 006: 2,5 per cento per ogni semestre compiuto.

Resta comunque escluso il rimborso o lo sgravio di quanto, a titolo di interessi, è stato pagato dai contribuenti o risulta a loro carico in ruoli di qualsiasi natura, sulla base delle disposizioni di legge previgenti.

Per il periodo successivo al 31 dicembre 2007, salva successiva contraria disposizione di legge gli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi comunali, ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono applicabili nella misura del tasso di interesse legale.

La presente disposizione si applica anche ai rapporti tributari pendenti alla data del 1° gennaio 2008.

Art. 14 Attività di verifica e di controllo

E' obbligo del Comune o del soggetto delegato verificare che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto a titolo di tributi, canoni o corrispettivi corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici con una attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio.

In sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, la Giunta Comunale individua i criteri e le priorità con cui effettuare i controlli sulle entrate, dando atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

Compete al responsabile di ciascuna entrata il controllo e la verifica dei pagamenti, delle denunce, delle dichiarazioni, delle comunicazioni e di tutti gli adempimenti posti in capo ai cittadini dalla normativa e da regolamenti che disciplinano le singole entrate.

Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7/8/90 n. 241 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13 in quanto non riferibili ai procedimenti tributari.

In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione: utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

Al fine di limitare il contenzioso, il funzionario responsabile del procedimento - prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, di irrogazione della sanzione o dell'ingiunzione, può invitare il contribuente o l'utente a fornire chiarimenti e/o dati ed elementi aggiuntivi per la determinazione della pretesa, indicandone il termine perentorio.

Il responsabile del procedimento, attraverso la razionalizzazione e la semplificazione dei procedimenti, ottimizza le risorse assegnate, verificando l'economicità delle attività di controllo.

Le attività di controllo e verifica dei tributi comunali possono essere effettuate nelle forme associate previste dagli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 15 Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata,

l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.

La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali a seguito dell'attività di controllo risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per l'esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.

L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

Art. 16 Attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali

L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del Comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio.

Presso l'ufficio competente potrà altresì essere istituito un apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini le informazioni e i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.

Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione sarà cura del Comune comunicare i termini e le modalità degli adempimenti negli appositi regolamenti.

Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di liquidazione questo dovrà avere forma scritta, con la indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito con comunicazione dell'atto a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandole negli appositi regolamenti.

Art. 17 Tutela giudiziaria

Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie ai sensi del D.Lgs. 546/92 il funzionario responsabile del Comune o il concessionario ex art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 è abilitato alla rappresentanza dell'ente o a stare in giudizio anche senza difensore.

Art. 18 Disposizioni finali e transitorie

Si rimanda alle specifiche disposizioni normative per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento.

Il presente regolamento e quelli relativi alle specifiche tipologie di entrata sono adottati dal Consiglio Comunale, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, ed entrano in vigore a far tempo dal 1° gennaio dell'anno successivo alla loro approvazione. I regolamenti edittali per la disciplina delle entrate tributarie, entro trenta giorni dalla data di esecutività, sono trasmessi, unitamente all'atto deliberativo al Ministero delle Finanze. Sono pubblicati, mediante avviso sintetico, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Tutte le modificazioni alla legislazione sulle entrate comunali si vogliono automaticamente acquisire.

Art. 19 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.